

OGGETTO: ADEGUAMENTI DEI PREZZI DEI PACCHETTI TURISTICI

A seguito delle recenti ripetute richieste dei tour operator di adeguamento dei prezzi dei pacchetti turistici – soprattutto in relazione alla variazione del costo del carburante – riteniamo utile fornire un quadro sintetico della normativa in vigore.

La revisione del prezzo è prevista dall'art. 90 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005).

In base a tale articolo, il prezzo forfetario di vendita del pacchetto convenuto dalle parti può essere variato:

- solo quando la revisione sia stata espressamente prevista nel contratto (ed eventualmente nelle condizioni generali di contratto);
- purché sia stata definita la modalità di calcolo;
- purché la revisione sia conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.

Inoltre, la revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo "originario ammontare" (il divieto risulterebbe dunque violato anche nel caso in cui per effetto di più variazioni del prezzo convenuto, comunicate dal T.O. in tempi diversi, il prezzo medesimo aumentasse complessivamente in misura superiore al 10%).

Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

I possibili casi che possono verificarsi sono i seguenti:

1) per effetto della revisione del prezzo, il prezzo originario del pacchetto risulta aumentato in misura superiore al 10%

In tal caso il consumatore ha diritto di recedere dal contratto con rimborso delle somme versate (art. 90, comma 3, Codice del Consumo).

Inoltre, l'art. 92 del Codice del Consumatore stabilisce che il consumatore, quando recede per l'aumento superiore al 10%, ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

Conseguentemente, il T.O. potrà offrire un pacchetto sostitutivo al cliente il quale potrà accettare l'offerta oppure decidere di ricevere il rimborso della somma versata. In tal caso, il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

2) la comunicazione di revisione del prezzo non è chiara e non consente al consumatore di verificare la congruità dell'aumento richiesto.

Come già detto, l'art. 90 Cod. Cons. prevede che il contratto debba definire le modalità di calcolo dell'aumento.

Il senso della norma è quello di consentire al consumatore di verificare se la revisione richiesta corrisponda ai costi e parametri indicati dal tour operator all'atto di stipulazione del contratto (ed in genere riportati nel catalogo e nella scheda tecnica).

Tale interpretazione è confermata dall'ultima frase del comma 1 dell'art. 90 per la quale "*i costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore*".

A volte il T.O. specifica nel catalogo il tasso di cambio applicato ed il costo del carburante di riferimento.

Ricordiamo, inoltre, che l'art. 8 delle condizioni generali predisposte dalle Associazioni di Categoria prevede che per le variazioni delle varie tipologie di costo (carburante, tasso di cambio, ecc.) si faccia riferimento *“al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata”* negli eventuali aggiornamenti del tariffario del catalogo successivi alla pubblicazione del catalogo medesimo.

La comunicazione di adeguamento del prezzo dovrebbe dunque riportare e specificare la misura dell'adeguamento in rapporto al parametro indicato nel catalogo oppure al costo in vigore alla data di pubblicazione del catalogo o perlomeno le modalità attraverso le quali la revisione è stata calcolata.

A nostro parere, ove ciò non accada, il consumatore, prima di versare la differenza richiesta, potrà anzitutto richiedere al Tour Operator, tramite l'Agenzia intermediaria, di fornire maggiori chiarimenti sulla misura dell'adeguamento.

Qualora i chiarimenti non fossero forniti ovvero il consumatore ritenesse che le modalità di calcolo dell'adeguamento continuino a non essere chiare non consentendogli di verificare la congruità dell'adeguamento richiesto, il consumatore potrà rifiutarsi di versare la differenza e pretendere legittimamente dal tour operator l'adempimento delle prestazioni previste dal contratto (e, pertanto, la consegna dei documenti di viaggio necessari per la fruizione del pacchetto).

Ovviamente non è possibile valutare in via generale e preventiva se le richieste dei vari T.O. siano conformi a quanto previsto dal Codice del Consumo, dipendendo tale valutazione da un esame delle singole e specifiche richieste.

Ricordiamo, infine, che l'art. 90 del Codice del Consumo si applica alla sola vendita di pacchetti turistici. In caso di vendita del “solo volo”, ed in mancanza di espresse pattuizioni contrattuali, la revisione del prezzo non è consentita.

§§§